



COMUNE DI LIVORNO

Dipartimento Servizi al cittadino
Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie
Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo

BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2020

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

INDICE

A - INTRODUZIONE	2
A.1 QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA	2
A.2 COME SI PRESENTA LA DOMANDA	2
A.3 PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE	3
A.4 CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA	4
A.5 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE CHE PUÒ PARTECIPARE AL BANDO	4
A.6 CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA	5
B – ASPETTI GENERALI	6
B.1 COMPILAZIONE DELLA DOMANDA	6
B.2 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	6
B.3 COME E' COMPOSTA LA DOMANDA	6
C – GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA	7
SEZIONE 1 – REQUISITI PERSONALI	7
SEZIONE 2 – REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE	8
SEZIONE 3 – SITUAZIONE REDDITUALE	13
SEZIONE 4 – CONDIZIONI ABITATIVE	14
SEZIONE 5 – CONTRIBUZIONE GESCAL	17
SEZIONE 6 – CONTATTI E RECAPITI	17

A - INTRODUZIONE

In questa parte vengono fornite le informazioni generali riguardanti le presentazioni della domanda di partecipazione al bando di concorso (quando si deve presentare, le modalità di presentazione, i soggetti che possono presentarla ecc...).

Si ricorda che la normativa di riferimento è la Legge Regionale Toscana 2 gennaio 2019, n.2 "*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica*" integrata e modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 51/2020, da qui in avanti denominata "legge regionale".

Per informazioni e chiarimenti in merito al presente bando è possibile contattare l'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo:

- ai seguenti numeri telefonici: **0586/820.410 – 820.419 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 del martedì e giovedì;**
- inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: **casepopolari2020@comune.livorno.it**

A.1 QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata dal 5 ottobre al 4 dicembre 2020.

Non saranno in alcun modo e per nessun motivo accettate domande pervenute successivamente al termine stabilito dal Comune.

A.2 COME SI PRESENTA LA DOMANDA

La domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere presentata esclusivamente **on – line** attraverso la piattaforma dedicata sulla rete civica comunale collegandosi all'indirizzo: **<http://www.comune.livorno.it/ufficio-casa/bandi/bandi-on-line>**

Coloro che non hanno la possibilità di fare la domanda on-line, ad esempio per mancanza di dotazioni informatiche, potranno chiedere un appuntamento per ricevere la necessaria assistenza tecnica.

Gli operatori presenti non forniranno alcuna informazione relativa ai contenuti del bando e alla regolarità e completezza della domanda presentata.

Per l'appuntamento è possibile telefonare al seguente numero telefonico **0586/820.410 – 820.419** (Agenda appuntamenti) attivo dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì, **esclusivamente fino alle ore 12.00 del giorno 20 NOVEMBRE 2020 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili.**

E' necessario presentarsi all'appuntamento in possesso di tutta la documentazione necessaria da allegare alla domanda e, possibilmente, muniti di TESSERA SANITARIA con PIN ATTIVO, per facilitare l'accesso alla piattaforma dedicata sulla rete civica comunale.

Può essere delegata alla presentazione della domanda anche una terza persona, purché in possesso di delega scritta dell'interessato accompagnata da un documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.

IMPORTANTE:

Si ricorda che la domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere presentata esclusivamente on line.

Non saranno in alcun modo e per nessun motivo accettate domande presentate con altre modalità (raccomandata A/R, trasmissione PEC / E-MAIL, consegna a mano ecc...)

A.3 PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

Per la presentazione della domanda on-line è necessario registrarsi ai servizi on-line del Comune di Livorno, secondo una delle seguenti modalità:

- **attraverso utente e password:** Le credenziali di accesso sono rilasciate dal Comune di Livorno e si possono ottenere collegandosi direttamente alla piattaforma di inserimento della domanda al seguente **link:** <http://www.comune.livorno.it/ufficio-casa/bandi/bandi-on-line>
- **mediante tessera sanitaria:** per informazioni sulle modalità di rilascio e di fruizione si consiglia di collegarsi all'apposita pagina web tramite l'apposito LINK ESTERNO: <https://www.regione.toscana.it/-/carta-nazionale-dei-servizi>. Tutti i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario regionale della Toscana hanno ricevuto una nuova Tessera sanitaria con microchip, contenente una CNS.
- **tramite identità SPID:** Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID): per informazioni sulle modalità di rilascio e di fruizione si consiglia di collegarsi al seguente LINK: <https://www.spid.gov.it/>.
- **con carta di identità elettronica:** la registrazione è possibile solo con la nuova Carta di identità elettronica che attesta l'identità del cittadino attraverso un microchip che memorizza i dati del titolare.
- **con firma digitale:** il collegamento è possibile con riconoscimento della firma digitale.

Prima di entrare nella pagina on-line sul sito del Comune di Livorno del Bando di Concorso Generale E.R.P. - anno 2020, per la compilazione della domanda è necessario:

- aver pagato l'imposta di bollo di € **16.00** (sedici euro) e compilato la relativa dichiarazione di assolvimento imposta di bollo allegata alla domanda di partecipazione al bando di concorso;
- aver verificato la propria situazione anagrafica e di stato civile;
- essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità con un valore non superiore a **16.500 euro** priva di omissioni o difformità;
- essere in possesso di tutta la documentazione da allegare (si veda elenco allegati in calce alla domanda).

Prima di procedere alla compilazione della domanda on-line si prega di seguire con attenzione le indicazioni tecniche evidenziate nel **tutorial** e di leggere le presenti **istruzioni**, in modo da limitare possibili errori di compilazione che il programma evidenzia solo al termine del caricamento della domanda stessa.

In fase di caricamento della domanda si evidenzia, inoltre, quanto segue:

- **Non è possibile compilare direttamente il modulo di domanda che viene visualizzato al momento dell'apertura**, in quanto in modalità di sola lettura. E' necessario procedere al **salvataggio del modulo di domanda sul proprio PC** e quindi continuare con la compilazione del file salvato;
- in fase di compilazione della domanda, è possibile, **non chiudendo il PC**, sospendere l'operazione per pochi minuti e riprendere successivamente la compilazione dal punto in cui è stata interrotta per poi procedere all'invio finale della domanda;
- **se il PC è stato chiuso** e le procedure di compilazione e di invio della domanda non ancora concluse, è necessario completare la compilazione del modulo salvato sul PC, ripetere la fase di autenticazione cliccando su "accedi" (vedi tutorial) e procedere direttamente alla fase di "trasmissione" senza necessità di scaricare nuovamente la domanda.

Si consiglia, pertanto, prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda, di avere a disposizione tutti i dati e la documentazione scannerizzata da allegare alla domanda stessa in formato elettronico.

IMPORTANTE:

Si raccomanda di eseguire la procedura con un adeguato margine di tempo: l'orario **23:59:59** del giorno 4 dicembre 2020 e' il termine ultimo per la fase di trasmissione dei file caricati. **Oltre tale termine il sistema non rilascerà più ricevute di trasmissione delle domande.**

Le domande non completate con la trasmissione e stampa ricevuta entro il suddetto orario saranno considerate irricevibili.

L'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo fino alla pubblicazione della graduatoria provvisoria **non potrà fornire informazioni relative all'esito della domanda presentata.**

A.4 CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda è presentata da un solo soggetto richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo familiare.

La domanda è presentata al Comune di residenza o al Comune dove si svolge l'attività lavorativa **alla data di pubblicazione del bando di concorso.**

Nella domanda devono essere dichiarati i requisiti essenziali per la partecipazione al bando di concorso stabiliti dell'allegato A della legge regionale.

IMPORTANTE:

- i requisiti sono autocertificati e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio;
- i documenti e i certificati che dimostrano quanto dichiarato devono essere conservati ed esibiti su richiesta dell'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo del Comune di Livorno;
- **alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato in copia documento di riconoscimento** (carta di identità, passaporto, patente di guida, carta di soggiorno, permesso di soggiorno (di durata almeno biennale), in corso di validità, **a pena di esclusione dal bando di concorso.**

SUGGERIMENTO:

Si consiglia di conservare in una cartellina "*Bando Generale ERP 2020*" tutti i documenti e le attestazioni che comprovano quanto dichiarato dal richiedente nella domanda online (per esempio: l'attestazione del datore di lavoro che documenti che il richiedente, pur non essendo residente a Livorno, lavora sul territorio comunale, le attestazioni che tutti i componenti del nucleo familiare non posseggono immobili, l'indisponibilità su immobili o quote di essi, permessi di soggiorno ecc...).

A.5 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE CHE PUÒ PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO

Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona oppure dai seguenti soggetti indicati all'art.9, comma 2 della legge regionale:

- i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
- le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
- i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

La legge regionale, ai commi 3 e 4 prevede, inoltre, che possano presentare la domanda anche i seguenti soggetti:

1) per un'esigenza di autonomia, possono presentare una domanda distinta, rispetto al nucleo familiare di appartenenza:

- le coppie coniugate;
- le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016;
- la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2019 hanno posseduto un reddito complessivo **uguale o inferiore a 2.840,51 euro**, al lordo degli oneri deducibili.

Sono considerati fiscalmente a carico i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) di **età non superiore a 24 anni** che nel 2019 hanno posseduto un reddito complessivo **uguale o inferiore a 4.000 euro**, al lordo degli oneri deducibili.

2) ai fini della formazione di un nuovo nucleo familiare, possono presentare la domanda anche:

- i componenti di coppie di futura formazione;
- due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

Anche nei casi indicati ai precedenti punti 1) e 2), per l'ammissione al bando di concorso, la legge regionale prevede che il valore dell'attestazione **ISEE non deve superare il limite di 16.500 euro**.

In tali casi si fa riferimento al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza (per maggiori informazioni si consulti il successivo Capitolo C "Guida alla compilazione della domanda" - Sezione 2 "Requisiti del nucleo familiare" - punto 2.2. "Dichiarazione della situazione economica complessiva del nucleo familiare").

IMPORTANTE

Gli assistenti familiari non sono considerati parte del nucleo familiare.

La presenza di assistenti familiari o di terze persone non legati da vincoli affettivi con finalità di assistenza per taluno dei componenti il nucleo richiedente, in sede di verifica per l'assegnazione, non viene considerata nel numero dei componenti, né soggetto titolare del diritto di assegnazione dell'alloggio.

A.6 CHI NON PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

Al di fuori dei casi indicati previsti dalla legge regionale e indicati al precedente punto A.5, **non e' consentito ad una persona singola presentare una domanda autonoma rispetto al nucleo familiare anagrafico di appartenenza.**

Ad esempio, non è consentita la presentazione della domanda da parte di un figlio singolo rispetto ai genitori anagraficamente conviventi, da parte di due fratelli rispetto ai genitori anagraficamente conviventi, da parte del genitore solo rispetto al nucleo familiare del figlio convivente, ecc...

B- ASPETTI GENERALI

In questa parte vengono fornite le informazioni generali riguardanti la struttura della domanda, i documenti da allegare e le varie sezioni di cui è composta.

B.1. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Nella domanda è prevista la compilazione di campi obbligatori e di campi facoltativi:

- i campi obbligatori sono evidenziati in rosso e devono essere **necessariamente compilati** dal richiedente. Contengono le **dichiarazioni obbligatorie** relative al possesso dei requisiti essenziali previsti dalla legge regionale per la partecipazione al bando di concorso; la compilazione delle specifiche relative ai campi obbligatori è anch'essa obbligatoria (ad esempio: "data documento", "tipo documento", ecc...);
- i campi facoltativi sono compilati dal richiedente **solo se ricorre il caso** e contengono le dichiarazioni relative al possesso delle condizioni di punteggio. Tali dichiarazioni non sono obbligatorie, ma sono rilevanti ai fini dell'attribuzione dei punteggi (ad esempio, le dichiarazioni contenute nella Sezione 4 - condizioni abitative devono essere rese dal richiedente solo se sussistono le varie condizioni indicate: abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione, abitazione che deve essere rilasciata a seguito di sfratto, ecc...).

B.2 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

La documentazione da allegare alla domanda può essere obbligatoria e non obbligatoria.

Nel corso della compilazione della domanda viene evidenziato se alla dichiarazione deve essere obbligatoriamente o meno allegata la documentazione che attesta la sussistenza di un determinato requisito o di una particolare condizione.

Si prega, pertanto, di prestare particolare attenzione all'elenco degli allegati alla domanda, nel quale viene specificato, caso per caso, se quel particolare documento deve essere allegato obbligatoriamente, oppure è solo consigliato.

B.3 COME E' COMPOSTA LA DOMANDA

La domanda è composta dalle seguenti sezioni:

SEZIONE 1 - REQUISITI PERSONALI: in questa sezione devono essere effettuate le dichiarazioni del possesso dei requisiti personali, cioè quelli riferiti al solo soggetto richiedente, ossia colui che presenta la domanda in nome e per conto dell'intero nucleo familiare. Tali dichiarazioni sono obbligatorie in quanto relative al possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale ai fini dell'ammissione al bando di concorso;

SEZIONE 2 - REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE: anche questa sezione contiene dichiarazioni obbligatorie. In questo caso sono relative al possesso dei requisiti per l'ammissione al bando sia da parte del richiedente, sia da parte degli altri componenti del nucleo familiare partecipante al bando di concorso;

SEZIONE 3 - SITUAZIONE REDDITUALE: questa sezione contiene una TABELLA nella quale è necessario indicare i redditi complessivi fiscalmente imponibili e non imponibili percepiti dal richiedente e dall'intero nucleo familiare partecipante al bando di concorso.

SEZIONE 4 - CONDIZIONI ABITATIVE: in questa sezione devono essere effettuate le dichiarazioni del possesso delle condizioni di punteggio. Tali dichiarazioni non sono obbligatorie e sono rilevanti esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei punteggi. Tali dichiarazioni devono essere effettuate solo se il richiedente (o un altro componente del suo nucleo familiare), si trova in una delle condizioni indicate nella domanda stessa (ad esempio: abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione, abitazione che deve essere rilasciata a seguito di sfratto, ecc...).

SEZIONE 5 – CONTRIBUZIONE GESCAL: Le dichiarazioni presenti in questa sezione non sono obbligatorie e sono rilevanti esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio. Devono essere effettuate solo se ricorre il caso.

SEZIONE 6 – CONTATTI E RECAPITI: In tale sezione il richiedente deve indicare il recapito presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni che riguardano il procedimento attivato con questa domanda.

C - GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

In questa parte sono fornite, sezione per sezione, le istruzioni e le informazioni riguardanti la compilazione della domanda.

Sezione 1 – REQUISITI PERSONALI

In questa sezione devono essere inserite le dichiarazioni del possesso dei requisiti che riguardano il solo richiedente, cioè colui che presenta la domanda in nome e per conto del proprio nucleo familiare.

1.1. Cittadinanza

Le dichiarazioni sono obbligatorie e alternative l'una all'altra. Deve essere necessariamente indicata almeno un'opzione.

Il richiedente per partecipare al bando può essere indifferentemente in possesso di cittadinanza italiana o, di altro Paese membro UE e non membro UE.

IMPORTANTE:

Nel caso che il richiedente abbia la **cittadinanza di un Paese non membro UE**, è necessario che sia in possesso di un permesso di soggiorno **almeno biennale** (con validità di almeno ventiquattro mesi).

In questo caso, il richiedente, deve pena l'esclusione dal bando di concorso, **indicare obbligatoriamente lo svolgimento di una regolare attività lavorativa** autonoma (possesso di partita IVA, ecc...) o subordinata (dipendente di una ditta/azienda) da indicare nel successivo quadro 1.2..

Nel caso in cui la procedura di rinnovo del permesso di soggiorno sia ancora in corso, è necessario allegare copia della "*ricevuta per convocazione per PSE*" assieme al permesso scaduto.

1.2 Dichiarazione di residenza/attività lavorativa da almeno 5 anni in Toscana alla data del bando di concorso.

Le dichiarazioni sono obbligatorie e alternative l'una all'altra. Deve essere obbligatoriamente indicata almeno una opzione.

Il richiedente per partecipare al bando deve dichiarare di avere la residenza o l'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale in **Toscana per almeno cinque anni**, anche non continuativi, alla data del bando di concorso.

Ad esempio:

- se il richiedente è rientrato come residenza in Toscana, proveniente da altra regione, senza aver mantenuto, nel periodo di assenza, un'attività lavorativa stabile nella Regione Toscana, potrà essere ammesso al bando solo se, alla data del bando di concorso, ha maturato un **periodo complessivo di residenza in Toscana, anche non continuativo, di almeno cinque anni;**
- in alternativa, il richiedente potrà essere ammesso al Bando anche se, pur non avendo maturato, alla data del bando, almeno cinque anni di residenza in Toscana, **ha comunque mantenuto l'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale in Toscana per almeno cinque anni, anche non continuativi, alla data del bando di concorso.** In tal caso dovranno essere documentato lo svolgimento di tale attività indicando gli estremi relativi all'attività svolta (ad esempio: nome della ditta, indirizzo o partita IVA).

IMPORTANTE:

Se non sussiste almeno uno dei due requisiti, il richiedente non può partecipare al Bando di Concorso, in quanto non viene dimostrata in modo stabile la presenza sul territorio regionale.

1.3 Dichiarazione di avere la sede stabile ed esclusiva o principale dell'attività lavorativa nel Comune di Livorno alla data di pubblicazione del bando

Si tratta di dichiarazione NON obbligatoria per i residenti a Livorno ed è rilevante esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio di storicità di presenza nel Comune di Livorno.

Si tratta di dichiarazione obbligatoria per i pendolari NON RESIDENTI a Livorno.

Il richiedente deve documentare lo svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune di Livorno indicandone gli estremi (ad esempio: nome della ditta, indirizzo o partita IVA) e allegando alla domanda idonea documentazione come l'attestazione del datore di lavoro con l'indicazione della data e/o le date dell'inizio del rapporto di lavoro, eventuali periodi di interruzione ecc...

1.4. Dichiarazione di assenza di condanne penali passate in giudicato

Si tratta di dichiarazioni obbligatorie e alternative l'una all'altra. Deve essere obbligatoriamente indicata almeno una opzione.

Sezione 2 – REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE

In questa sezione devono essere indicati, oltre ai requisiti riferiti al richiedente, anche quelli di tutto il nucleo familiare partecipante al bando di concorso.

2.1 Composizione del nucleo familiare

Si tratta di dichiarazione obbligatoria. Deve essere necessariamente indicata almeno un' opzione.

Il richiedente, per ogni componente del nucleo familiare, deve indicare lo stato civile, l'eventuale presenza di invalidità e la relazione di parentela con lo stesso.

IMPORTANTE:

Nel caso di invalidità pari o superiore al 67% e/o pari al 100% (senza o con indennità di accompagnamento) deve essere obbligatoriamente allegato il relativo certificato in formato elettronico. Per la valutazione di questa condizione non è sufficiente produrre certificati medici generici o di specialisti ma è **necessario allegare il verbale di accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità con data domanda anteriore al primo giorno di pubblicazione del bando.**

Se il richiedente non è ancora in possesso di tale verbale, è sufficiente **allegare la ricevuta di presentazione della relativa domanda di invalidità**, purché antecedente al primo giorno di pubblicazione del bando. In questo caso l'attribuzione del punteggio sarà valutata in corso di istruttoria ad avvenuta acquisizione del verbale.

Si precisa che per l'attribuzione del punteggio previsto al paragrafo a) a-4 bis dell'Allegato B alla LRT n.2/2019 (necessità di assistenza continua e/o handicap grave art.3, comma 3 della legge 104/1992) è necessario che la **condizione di gravità sia chiaramente espressa nel verbale.**

2.1.1 Indicazione del nucleo familiare partecipante al Bando di Concorso.

Il richiedente deve:

- barrare la prima casella se il nucleo familiare partecipante al bando di concorso coincide con quello anagrafico;
- barrare la seconda casella se il nucleo familiare non coincide con quello anagrafico e deve essere indicato il componente/i del nucleo che non partecipa al bando di concorso;
- barrare la terza casella solo in caso di formazione di un nuovo nucleo familiare (coppie di futura formazione oppure domanda congiunta di due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando) e indicare la nuova composizione del nucleo familiare nella relativa tabella presente nella domanda.

2.1.2 Dichiarazione di residenza o prestazione di attività lavorativa continuativa nel Comune di Livorno alla data di pubblicazione del bando da parte di altro componente del nucleo familiare (diverso dal dichiarante).

Si tratta di dichiarazione non obbligatoria, rilevante esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio di storicità di presenza nel Comune di Livorno.

Questa dichiarazione deve essere resa dal richiedente nel caso che un componente del proprio nucleo familiare sia residente o presti attività lavorativa nel comune di Livorno da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del bando di concorso.

2.2 Dichiarazione della situazione economica complessiva del nucleo familiare

Si tratta di dichiarazione obbligatoria.

Il richiedente deve indicare il valore ISEE relativo alla situazione economica di tutto il nucleo familiare che risulta dalla relativa attestazione e deve essere consapevole che:

- l'attestazione ISEE non deve risultare superiore a **16.500** euro e deve essere priva di omissioni o difformità;
- il nucleo familiare presente nell'ISEE deve essere aggiornato e deve corrispondere al nucleo familiare anagrafico alla data di pubblicazione del bando di concorso fatte salve le eccezioni previste dal DPCM n.159/2013 e s.m.i.

IMPORTANTE:

Il limite di 16.500 euro deve essere rispettato anche in caso di formazione di nuovi nuclei familiari (coppie di futura formazione o domanda congiunta di due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona). In questo caso, ai fini della partecipazione al bando di concorso, si fa riferimento al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza. **È consigliabile allegare l'ISEE di tutti i componenti.**

2.3 Dichiarazione di assenza di titolarità di diritti di proprietà su immobili ad uso abitativo ubicati ad una distanza minore o uguale a 50 KM dal comune di Livorno

Si tratta di dichiarazioni obbligatorie e alternative l'una all'altra. Deve essere necessariamente indicata almeno un'opzione.

Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente dichiari di non essere titolare e che nessun altro componente del proprio nucleo familiare è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi adeguati, cioè immobili ad uso abitativo, alle esigenze del nucleo familiare, ubicati ad una distanza minore o uguale a 50 km dal Comune di Livorno.

IMPORTANTE:

Possono partecipare al bando di concorso:

- **i titolari di diritti di proprietà pro-quota** che non hanno la disponibilità giuridica del bene (ad esempio il figlio che ha ereditato per successione una quota dell'appartamento di proprietà di un genitore, con mantenimento del diritto di abitazione al genitore superstite);
- **I titolari di un solo immobile ad uso abitativo** che non hanno la disponibilità giuridica del bene nei seguenti casi previsti dall'allegato A della legge regionale:
 - essere legalmente separato/divorziato e non avere avuto in assegnazione detto immobile a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o di non avere la disponibilità dell'immobile.
 - immobile dichiarato inagibile dall'autorità competente;
 - immobile pignorato.

Se ricorrono tali casi, il richiedente deve barrare la casella corrispondente indicando gli estremi del relativo provvedimento.

Dato che un bene è indisponibile, quanto esiste un'impossibilità oggettiva di abitarvi, è necessario allegare alla domanda, in formato elettronico, la documentazione attestante tale "indisponibilità" (ad esempio, dichiarazione giurata di un tecnico abilitato che attesti che l'alloggio non è abitabile, decreto di separazione, alloggio abitato da parenti che vi risiedono stabilmente, ecc...).

2.4 Dichiarazione di assenza di titolarità di diritti di proprietà su immobili o quote di essi, sia ad uso abitativo che non abitativo, su tutto il territorio italiano o all'estero con valore complessivo superiore a 25.000 euro.

Si tratta di dichiarazioni obbligatorie e alternative l'una all'altra. deve essere necessariamente indicata almeno una opzione.

Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente dichiari di non essere titolare e che nessun componente del proprio nucleo familiare è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili o quote di essi, sia ad uso abitativo che non abitativo, che si trovano su tutto il territorio italiano o all'estero, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro.

PRECISAZIONE: il **valore complessivo degli immobili** si calcola applicando, per gli immobili situati in Italia i parametri IMU e per quelli situati all'estero, i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili Estero) e deve essere dichiarato nell'apposita sezione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per la richiesta dell'ISEE (DSU).

IMPORTANTE:

Possono partecipare al bando di concorso:

- i titolari di diritti di proprietà su immobili o quote di essi, nel caso che **l'immobile o gli immobili di cui si è titolari costituiscono beni strumentali aziendali** (In questo caso è necessario indicare le generalità del componente del nucleo familiare titolare degli immobili (se diverso dal richiedente);
- **I titolari** di proprietà su immobili o quote di essi, che non hanno la disponibilità giuridica del bene nei seguenti casi previsti dall'allegato A della legge regionale:
 - essere legalmente separato/divorziato e non avere avuto in assegnazione detto immobile a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria l'immobile o di non avere la disponibilità dell'immobile.
 - immobile dichiarato inagibile dall'autorità competente;
 - immobile pignorato.

Se ricorrono tali casi, il richiedente deve barrare la casella corrispondente indicando gli estremi del relativo provvedimento e deve allegare alla domanda, in formato elettronico, la documentazione attestante tale "indisponibilità" (ad esempio, dichiarazione giurata di un tecnico abilitato che attesti che l'alloggio non è abitabile, decreto di separazione, alloggio abitato da parenti che vi risiedono stabilmente, ecc...).

2.5 Dichiarazione del valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000 euro

Si tratta di dichiarazione obbligatoria.

Per partecipare al bando di concorso è necessario che il patrimonio mobiliare del nucleo familiare partecipante al bando di concorso, dichiarato ai fini ISEE, non superi il valore di 25.000 euro.

PRECISAZIONE: tale valore (che si ottiene applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa) deve risultare nell'attestazione ISEE priva di omissioni o difformità.

IMPORTANTE:

Nel caso in cui il nucleo richiedente **sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE** (ad esempio nel caso di domanda presentata da coppie di futura formazione, oppure da soggetti che si staccano da un nucleo familiare più grande ecc...) il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE, **ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente come desumibile nella DSU.**

2.6 Dichiarazione di assenza di proprietà di natanti o imbarcazioni

Si tratta di dichiarazioni obbligatorie e alternative l'una all'altra. deve essere necessariamente indicata almeno una opzione.

Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente dichiari di non essere proprietario e che nessun componente del proprio nucleo familiare è proprietario di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei relativi registri.

IMPORTANTE:

Possono partecipare al bando di concorso anche i titolari di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei relativi registri, soltanto **nel caso che gli stessi costituiscano beni strumentali aziendali.** In questo caso nella domanda è necessario indicare il componente del nucleo familiare intestatario e il tipo di attività esercitata.

2.7 Dichiarazione di assenza di proprietà' autoveicoli

Si tratta di dichiarazioni obbligatorie e alternative l'una all'altra. Deve essere necessariamente indicata almeno un'opzione.

Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente dichiari di non essere proprietario e che nessun componente del proprio nucleo familiare è proprietario di autoveicoli immatricolati nei **cinque anni** precedenti la data di pubblicazione del bando, di **potenza superiore a 80KW (110CV).**

IMPORTANTE:

La partecipazione dal bando di concorso è ammessa anche in caso di titolarità da parte del richiedente o di altro componente del nucleo familiare di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei relativi registri, soltanto **nel caso che gli stessi costituiscano beni strumentali aziendali.** In questo caso nella domanda è necessario indicare il componente del nucleo familiare intestatario e il tipo di attività esercitata.

2.8 Dichiarazione valore del patrimonio complessivo del nucleo familiare non superiore a 40.000 euro

Tale dichiarazione è obbligatoria per la partecipazione al bando di concorso.

PRECISAZIONE: per patrimonio complessivo del nucleo familiare si intende la somma del valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare presente sull'ISEE.

IMPORTANTE:

Fermo restando il limite di 40.000 Euro del patrimonio complessivo del nucleo familiare, la partecipazione al bando di concorso è ammessa solo se vengono **rispettati anche i limiti di ciascuna componente di cui ai precedenti punti 2.4 e 2.5.**

2.9 Dichiarazione di assenza di assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati.

La dichiarazione è obbligatoria.

Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente e nessun altro componente del nucleo familiare dichiarino di non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto, in qualunque forma, dalla Regione, dagli enti territoriali e da enti pubblici.

IMPORTANTE:

La partecipazione dal bando di concorso è ammessa anche se il richiedente o altro componente del nucleo familiare è stato destinatario di assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati, purché l'alloggio assegnato sia **inutilizzabile o perito, senza dar luogo al risarcimento del danno**. In tal caso è necessario allegare la documentazione che attesta tale situazione (ad esempio perizia di un tecnico abilitato che attesti che l'alloggio è fatiscente o perito o per altro motivo attestabile).

2.10 Dichiarazione di assenza di provvedimenti di annullamento dell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La dichiarazione è obbligatoria.

Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente dichiarino di non avere a suo carico e che nessun componente del proprio nucleo familiare ha a suo carico **dichiarazioni di annullamento di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica**.

2.11 Assenza di dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per i casi previsti dall'art. 38, comma 3 lettere b), d), e), f) della legge regionale 2 gennaio 2019, n.2.

La dichiarazione è obbligatoria.

Per partecipare al bando di concorso, il richiedente deve dichiarare di non essere mai stato destinatario e che nessun componente del proprio nucleo familiare è mai stato destinatario di dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

I casi di decadenza previsti dall'articolo 38, comma 3 lettere b), d) e) f) della legge regionale n.2/2019, sono i seguenti:

- **lett. b)** cessione dell'alloggio, in tutto o in parte, o delle sue pertinenze;
- **lett. d)** aver adibito l'alloggio o le sue pertinenze a scopi o attività illeciti o aver consentito a terzi di utilizzare i medesimi per gli stessi fini;
- **lett. e)** aver gravemente o reiteratamente contravvenuto alle disposizioni del contratto di locazione, del regolamento di utenza e del regolamento di autogestione, inerenti all'uso dell'alloggio, o aver causato volontariamente gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio;

- **lett. f)** morosità per un periodo superiore a sei mesi agli adempimenti contrattuali (canone di locazione e quote accessorie) fatta salva la presenza di specifiche cause previste dalla stessa legge regionale all'art. 14, comma 3, debitamente documentate.

IMPORTANTE:

E' consentita ugualmente la partecipazione al bando di concorso anche in presenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per morosità ultrasemestrale, soltanto se il richiedente dichiara che **il relativo debito è stato estinto prima della presentazione della presente domanda**. In tal caso, è necessario barrare la casella corrispondente.

2.12 Dichiarazione di assenza di occupazione abusiva di alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Si tratta di dichiarazione obbligatoria.

Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente dichiari di non occupare abusivamente e di non avere occupato abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica nei **cinque anni** precedenti la data di presentazione della domanda che nessun componente del proprio nucleo familiare si trova in tale condizione.

IMPORTANTE:

E' consentita ugualmente la partecipazione al bando di concorso anche in caso di occupazione abusiva di alloggio di edilizia residenziale pubblica, se il richiedente dichiara di essere stato destinatario o che un altro componente del proprio nucleo familiare è stato destinatario di un **provvedimento di sanatoria** previsto all'art. 40, commi 4,5 e 6, della legge regionale 2 gennaio 2019, n.2 o dell'art. 40, commi 3 e 4 della legge regionale n.96/1996)

2.13 Dichiarazione di assenza di occupazione senza titolo di alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Si tratta di dichiarazione obbligatoria.

Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente dichiari di non occupare e di non avere occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda e che nessun componente del proprio nucleo familiare si trova in tale condizione.

IMPORTANTE:

E' consentita ugualmente la partecipazione al bando di concorso anche in caso di occupazione senza titolo di alloggio di edilizia residenziale pubblica, soltanto se il richiedente dichiara di essere stato destinatario o che un altro componente del proprio nucleo familiare è stato destinatario **di un provvedimento di sanatoria** previsto all'art. 40, commi 4,5 e 6, della legge regionale 2 gennaio 2019, n.2 o dell'art. 40, commi 3 e 4 della legge regionale n.96/1996).

Sezione 3 – SITUAZIONE REDDITUALE

3.1 In questa sezione il dichiarante deve inserire nella tabella i redditi fiscalmente imponibili e NON imponibili di qualsiasi natura percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare partecipante al bando di concorso.

Per il bando E.R.P. 2020 le certificazioni reddituali sono riferite all'anno **2019**.

PRECISAZIONI:

- per reddito "fiscalmente imponibile" si intende il reddito complessivo al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali e detratti anche gli oneri deducibili.
- il valore della pensione minima INPS per l'anno 2020 è pari a **€. 6.695,91**.

IMPORTANTE:

Il reddito imponibile non è deducibile da attestazione isee, ma dalle Certificazioni Uniche rilasciate dal datore di lavoro, da eventuali modelli 730 e dal modello Unico di tutti i componenti il nucleo familiare nell'anno di riferimento.

Si precisa che l'assegno di invalidità, in quanto non imponibile, sarà valutato esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto al punto A.1 dell'Allegato B della LRT 2/2019.

3.2 Assegno di mantenimento

Questa dichiarazione deve essere compilata dal coniuge separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli. Il richiedente deve dimostrare con idonea documentazione l'effettivo pagamento.

Sezione 4 – CONDIZIONI ABITATIVE

Le dichiarazioni presenti in questa sezione non sono obbligatorie e sono rilevanti esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio derivante dalle condizioni abitative del richiedente. Devono essere effettuate dal richiedente solo se sussistono le varie condizioni indicate (ad esempio: abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione, abitazione che deve essere rilasciata a seguito di sfratto, ecc...).

E' possibile scegliere anche più di una opzione ed è necessario allegare obbligatoriamente la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni dichiarate.

4.1**Dichiarazione di abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione.**

Il richiedente, per selezionare tale opzione, deve dichiarare di:

- essere in possesso di **idonea certificazione** rilasciata dalla competente azienda sanitaria attestante quanto dichiarato da allegare alla domanda in formato elettronico;
- abitare in maniera continuativa ed effettiva in tale alloggio da almeno un anno alla data del Bando di Concorso.

IMPORTANTE:

Si intende improprio l'ambiente costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e, comunque, ogni altra unità immobiliare o riparo, avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione.

Dichiarazione di abitazione in alloggio in cui sono presenti barriere architettoniche che provocano grave disagio abitativo e non sono facilmente eliminabili.

Il richiedente per selezionare tale opzione, deve dichiarare:

- che nel proprio nucleo familiare è presente **un componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite**, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione e che le **barriere non siano facilmente eliminabili**;
- di essere in possesso di **idonea certificazione** rilasciata dalla competente Azienda sanitaria attestante quanto dichiarato da allegare alla domanda in formato elettronico.

IMPORTANTE:

Si ricorda che la dichiarazione di invalidità è resa con la compilazione della colonna invalidità della tabella riportata nella Sezione 2 punto 2.1 del modulo.

Per poter valutare questa condizione è necessario allegare la certificazione con dati anamnestici e diagnosi indicati esplicitamente.

Se il richiedente non è ancora in possesso di tale verbale, è sufficiente **allegare la ricevuta di presentazione della relativa domanda di invalidità, purché antecedente al primo giorno di pubblicazione del bando**. In questo caso l'attribuzione del punteggio sarà valutata in corso di istruttoria ad avvenuta acquisizione del verbale.

Dichiarazione di abitazione in alloggio assegnato a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici regolarmente occupato, o in alloggio privato procurato dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupato, il cui canone è parzialmente/interamente corrisposto dal Comune di Livorno.

Il richiedente per poter selezionare tale opzione:

- deve occupare regolarmente tale alloggio;
- essere totalmente adempiente agli eventuali obblighi contrattuali (pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori);
- abitare in maniera continuativa ed effettiva in tale alloggio **da almeno un anno alla data del bando di concorso**.

Dichiarazione di abitazione in alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato a titolo provvisorio.

Il richiedente per poter selezionare tale opzione:

- deve essere totalmente adempiente agli obblighi contrattuali (pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori);

•

abitare in maniera continuativa ed effettiva in tale alloggio da almeno un anno alla data del bando di concorso.

IMPORTANTE

Tale punteggio **non è attribuibile in caso sussista una inadempienza alle norme contrattuali** dovuta, in particolare, a morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie relativa all'abitazione. Potrà essere altresì valutata, comunque, l'attribuzione del punteggio solo in presenza di sottoscrizione da parte del concorrente di un piano di rientro della morosità debitamente sottoscritto con il soggetto gestore CASALP S.p.A..

Per l'attribuzione del punteggio, tale documento deve pervenire al Comune entro la data di scadenza dei termini fissata per la presentazione dei ricorsi alla graduatoria provvisoria.

Dichiarazione di abitazione in alloggio di proprietà privata in base ad un contratto di locazione registrato.

Il richiedente deve selezionare tale opzione in caso di abitazione in alloggio privato nel quale sia residente in forza di un **contratto di locazione debitamente registrato** che preveda un canone annuo, relativo all'anno di produzione del reddito, **superiore almeno ad un terzo del reddito imponibile** e risulti regolarmente corrisposto al proprietario dell'alloggio.

In questo caso, il richiedente deve, inoltre:

- dimostrare il regolare pagamento del canone di locazione, allegando almeno l'ultima ricevuta in formato elettronico;
- dichiarare obbligatoriamente se è stato percepito o meno nell'anno 2019 un contributo a titolo di sostegno abitativo e, in caso affermativo, indicare la somma.

Dichiarazione di abitazione in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto o di procedura di pignoramento.

Il richiedente deve selezionare tale opzione solo se ricorre uno dei seguenti casi:

- l'abitazione di residenza è sottoposta a provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione;
- l'abitazione di residenza è sottoposta a provvedimento esecutivo di sfratto per morosità incolpevole
- l'abitazione di residenza è sottoposta a a procedura di pignoramento.

PRECISAZIONE: per morosità incolpevole si intende la morosità derivante da una delle seguenti cause, a titolo esemplificativo e non esaustivo, previste all'art, 14, comma 3 della Legge Regionale:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con coesistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinari;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Il richiedente deve essere in possesso della documentazione attestante la sussistenza delle suddette condizioni da allegare obbligatoriamente in formato elettronico alla domanda.

IMPORTANTE:

- In caso di immobile, sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto, per finita locazione o per morosità incolpevole, il provvedimento di convalida di sfratto deve avere una **data anteriore alla data di pubblicazione del bando** e, comunque, **non superiore a due anni**;
- in caso di immobile sottoposto a procedura di pignoramento la notifica del provvedimento, emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c., deve avere una **data anteriore alla data di pubblicazione del bando**.

Dichiarazione di abitazione in alloggio in coabitazione con altri nuclei familiari o con situazione di sovraffollamento.

Il richiedente deve selezionare tale opzione solo se:

- risulta anagraficamente coabitante con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da **almeno due unità**;
- nell'alloggio di residenza si verifica una situazione di sovraffollamento.

Il richiedente deve essere in possesso della **certificazione rilasciata dalla competente azienda sanitaria** o di una **relazione di un tecnico abilitato** attestante la condizione di sovraffollamento nell'alloggio di residenza da allegare obbligatoriamente in formato elettronico alla domanda.

IMPORTANTE:

La situazione di sovraffollamento viene determinata ai sensi dell'art, 12, comma 8 della Legge Regionale nel caso che all'interno di un'abitazione, siano presenti **“complessivamente due o più persone a vano utile”**.

Il calcolo dei vani utili è definito nell'Allegato C paragrafo 2 della Legge Regionale;

La condizione di sovraffollamento non e' cumulabile con quella di coabitazione.

La certificazione attestante le suddette condizioni di cui al precedente punto 4.1 relativa a:

- Dichiarazione di abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione;
- Dichiarazione di abitazione in alloggio in cui sono presenti barriere architettoniche non facilmente eliminabili;
- Dichiarazione di abitazione in alloggio con situazione di sovraffollamento;

deve essere richiesta presso il distretto dell'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - Igiene Pubblica e Nutrizione - Borgo San Jacopo, 59 – Livorno – Tel 0586/223577 – e-mail: ispn.li@uslnordovest.toscana.it

Sezione 5 – CONTRIBUZIONE GESCAL

Tale sezione contiene una dichiarazione non obbligatoria, rilevante esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio e deve essere effettuata solo se ricorre il caso.

Il richiedente deve indicare il periodo di contribuzione (almeno 5 anni - almeno 10 anni).

Si ricorda che il versamento dei contributi GESCAL era effettuato con trattenuta di contributi aziendali e dei lavoratori che furono soppressi, per la quota a carico dei lavoratori dal 1° gennaio 1996. Il periodo di contribuzione in parola deve pertanto necessariamente riferirsi ad attività lavorativa svolta negli anni precedenti il 31 dicembre 1995.

Sezione 6 – CONTATTI E RECAPITI

In tale sezione il richiedente deve indicare il recapito presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni che riguardano il procedimento di assegnazione attivato con questa domanda ed un contatto telefonico.